



**Accordo di programma provinciale  
per l'integrazione scolastica e formativa  
dei bambini e alunni disabili  
2008 - 2013**

(Legge 104/1992)

Con il sostegno di





**Accordo di programma provinciale  
per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini  
e alunni disabili**

**2008 - 2013**

**(Legge 104/1992)**

**12 giugno 2008**

**Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  
dell'8 luglio 2008 n°115**

**Testo elaborato dal  
Gruppo tecnico per il rinnovo dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e  
formativa dei bambini e alunni disabili**

Legge 104/1992

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Articolo 13

“L’integrazione scolastica della persona handicappata (...) si realizza (...) anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.”

## PREMESSA

L’ “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013” (attuativo della Legge 104/92), sottoscritto il 12 giugno 2008, è giunto al suo terzo rinnovo.

L’Accordo ha funzione di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni educative e formative rivolte ai bambini e alunni con disabilità.

La natura dell’Accordo Provinciale si configura come accordo quadro, sulla base del quale si articoleranno, anche in forma migliorativa, le esperienze e i lavori degli Accordi territoriali.

Il testo, che ha avuto come riferimento quello precedente, è frutto di un percorso ampiamente partecipato ed è stato predisposto da un Gruppo Tecnico interistituzionale nominato da una specifica Conferenza di Programmazione che ha dato il via al percorso di rinnovo.

Il Gruppo Tecnico, coordinato dalla Provincia di Bologna, era composto da rappresentanti di Comuni, Nuovo Circondario di Imola, Aziende sanitarie, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni Scolastiche Autonome pubbliche e paritarie, Gruppo di Lavoro Istituzionale Provinciale, Consulta provinciale per il superamento dell’handicap, Centri di Formazione Professionale.

La condivisione di un percorso complesso tra Istituzioni e soggetti portatori di interessi diversi ha consolidato l’idea che l’integrazione non è un dato acquisito una volta per tutte, ma genera continuamente cambiamenti umani, personali e professionali.

Durante i lavori del Gruppo Tecnico è sempre più apparso chiaro che, tra riforme (avvenute, in fieri e a venire) ed evoluzione dell’integrazione stessa, non bisogna mai perdere di vista quanto si è conquistato nel nostro territorio nel corso degli oltre trent’anni di integrazione scolastica.

Tra gli elementi innovativi dell’Accordo, qui di seguito brevemente accennati, il primo da ricordare è l’ampliamento del concetto di integrazione inteso come “promozione del benessere e del successo formativo dei bambini e alunni disabili”, che chiama tutti ad operare per il pieno sviluppo delle capacità e del valore della presenza dei bambini e alunni con disabilità come risorsa didattico/formativa anche per il gruppo classe.

Il testo ha inteso assumere il processo culturale che in questi anni si è sviluppato nelle Istituzioni e nella consapevolezza delle persone: la disabilità può e deve essere una risorsa per la comunità.

A dimostrazione dello sforzo di integrazione anche delle politiche di intervento, l’Accordo è diventato parte integrante dell’Atto di Indirizzo triennale per la programmazione sociosanitaria 2008-2011, di competenza della Provincia.

Ricordiamo qui di seguito gli elementi che il testo ha inteso introdurre e valorizzare.

### Ampliamento dei soggetti firmatari e aderenti e del campo di applicazione dell’Accordo

L’Accordo nasce recependo le molteplici e profonde innovazioni legislative che hanno attraversato il mondo dell’educazione, centrale fra tutte l’Autonomia scolastica ed il ruolo delle Istituzioni Scolastiche Autonome: esse sono chiamate a significative responsabilità nell’attuazione del processo di integrazione e sottoscrivono singolarmente il testo, concretizzando così questa specifica e rilevante funzione che la legge attribuisce loro.

L’Accordo recepisce le istanze di partecipazione che le Associazioni delle famiglie hanno espresso in questi anni. Infatti le Associazioni delle famiglie, in forma singola o associata, possono firmare l’Accordo in qualità di aderenti.

I Centri di Formazione Professionale accreditati per l’Obbligo Formativo sottoscrivono anch’essi l’Accordo in qualità di aderenti, segnando il ruolo forte che il Sistema di Formazione Professionale ha nella nostra provincia nei percorsi di integrazione degli alunni disabili nel segmento dell’Obbligo Formativo.

Le scuole paritarie sottoscrivono come soggetti firmatari, sancendo così in maniera esplicita la qualità del loro impegno in materia di integrazione dei bambini e alunni con disabilità.

L’applicazione dell’Accordo è stata inoltre ampliata alla fascia 0-3 anni, e quindi ai servizi educativi, impegnando i Comuni in qualità di Enti gestori, ma anche le strutture in convenzione con il pubblico.

### Consolidamento delle sedi interistituzionali (in attuazione della L.R. 12/2003) e rafforzamento degli strumenti di verifica e del tema dell’esigibilità dei diritti

Per la verifica degli obiettivi raggiunti e dell’efficacia delle azioni messe in campo nel lungo e breve periodo si introduce il tema della governance interistituzionale, definendone ambiti, sedi, modalità e strumenti di monitoraggio. La Conferenza provinciale di coordinamento (L.R.12/2003), sede di concertazione interistituzionale, viene allargata ai soggetti firmatari e aderenti dell’Accordo e diviene il luogo di presidio all’applicazione dell’Accordo, promuovendone il coordinamento, l’azione integrata e la valutazione rispetto agli interventi realizzati in integrazione con il Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.).

In tema di esigibilità dei diritti, oltre al collegio di Vigilanza si indica il Difensore civico che, ai sensi di legge, ha facoltà di segnalare al Collegio stesso eventuali inadempienze, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

### Centralità della persona, del suo progetto di vita e del suo percorso scolastico e formativo

Rispetto al precedente, il nuovo Accordo intende promuovere il benessere e il successo formativo dei bambini e alunni con disabilità. A tal fine vengono esplicitati, attraverso un patto di collaborazione, l’impegno degli enti firmatari e la corresponsabilità dei soggetti aderenti nel concorrere alla loro attuazione, ampliando le modalità di co-progettazione tra Istituzioni e professionalità differenti.

Il tema della continuità educativa nei rapporti tra le Istituzioni viene richiamato, nel testo dell’Accordo, come esigenza “pedagogica” nei momenti di passaggio tra i diversi gradi di istruzione e le offerte formative; per rendere concreta tale esigenza, i sottoscrittori sono chiamati ad un impegno specifico, individuando tempi, metodologie, strumenti attraverso i quali effettuare il corretto e fluido passaggio della documentazione/informazione tra i diversi ambiti di competenza.

### Percorso di integrazione tra i sistemi (scuola, sanità, enti locali) e la famiglia

L’alunno e il suo percorso di integrazione sono posti al centro del testo dell’Accordo. E per veder garantita la qualità dell’integrazione scolastica e formativa sono ridefiniti i luoghi, gli strumenti di programmazione e di verifica, i tempi e le responsabilità di ciascuno. Al processo di integrazione collaborano attivamente tutte le figure professionali che, in un’ottica di progettazione partecipata, ne

garantiscono la qualità. Parte integrante ed esplicitamente riconosciuta di questo processo è la famiglia, che in questo nuovo testo vede in maniera più chiara valorizzato il proprio ruolo di partner attivo e propositivo nella costruzione del percorso didattico.

Ci auguriamo che questo Accordo rappresenti una base di qualità dalla quale gli Accordi territoriali possano partire per giungere a soluzioni sempre più rispondenti alle specifiche realtà, mettendo al centro le domande e le capacità dei bambini e alunni con disabilità.

Il percorso di integrazione chiama tutti, Istituzioni e cittadini, a collaborare per realizzare interventi educativi e formativi a partire dalla centralità delle domande e delle capacità dei bambini e alunni con disabilità.

Beatrice Draghetti  
Presidente della Provincia di Bologna

### **Componenti del Gruppo tecnico per il rinnovo dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili**

Anna Del Mugnaio, Claudio Magagnoli	Dirigenti Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna
Tiziana Di Celmo	Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna, coordinatrice del Gruppo tecnico Provincia di Bologna
Sabina Urbinati	Provincia di Bologna
Sonia Bianchini	Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna
Mara Baraldi	Azienda U.S.L. di Bologna
Anna Bergonzini	Azienda U.S.L. di Bologna
Carlotta Gentili	Azienda U.S.L. di Bologna
Giancarlo Marostica	Azienda U.S.L. di Bologna
Chiara Pesavento	Azienda U.S.L. di Bologna
Cosimo Damiano Ricciutello	Azienda U.S.L. di Bologna
Giancarlo Rigon	Azienda U.S.L. di Bologna
Donata Chiarini	Azienda U.S.L. di Imola
Fiammetta Colapaoli	Consulta provinciale per il superamento dell'handicap
Paola Gamberini	Consulta provinciale per il superamento dell'handicap
Daniilo Rasia	Consulta provinciale per il superamento dell'handicap
Rosanna Facchini	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
Carmela Epifani	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 1
Maddalena Giulia Degli Esposti	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 2
Aurelio Alaimo	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 3
Marinella Cocchi	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 3
Rita Nannini	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 4
Giancarlo Lenzoni	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 5
Filomena Massaro	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 6
Liliana Fogacci	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 7
Marco Roccia	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 7
Barbara Castelvètri	rappresentante FISM e FIDAE
Chiara Guidi	rappresentante dei Comuni Ambito 2
Grazia Russo	rappresentante dei Comuni Ambito 3
Isa Speroni	rappresentante dei Comuni Ambito 3
Gabriele Ventura	rappresentante dei Comuni Ambito 3
Mara Casari	rappresentante dei Comuni Ambito 4
Licia Martini	rappresentante Comuni Ambito 5 e Nuovo Circondario di Imola
Emanuela De Rose	rappresentante dei Comuni Ambito 6
Angelo Rainone	rappresentante dei Comuni Ambito 7
Giovanna Artale	Enti di formazione professionale
Valter Consorti	Enti di formazione professionale
Gianna Gambetti	Enti di formazione professionale
Maria Grazia Volta	Enti di formazione professionale

Coordinamento organizzativo e tecnico a supporto del Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna a cura della Società IRESS.

## CAPITOLO 1 - FINALITA', SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Enti firmatari e aderenti dell'Accordo di programma  
 2.1 *Enti firmatari*  
 2.2 *Enti aderenti*
- Art. 3 - Campo di applicazione all'Accordo di programma  
 3.1 – *Valenza territoriale*  
 3.2 – *Ambiti di applicazione*

## CAPITOLO 2 – IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

- Art. 4 – Gli impegni degli Enti
- 4.1 - Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni provinciali e territoriali  
 4.1.1 *Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.)*  
 4.1.2 *Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)*
- 4.2 - Provincia di Bologna
- 4.3 - Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola  
 4.3.1 *Gruppo per l'orientamento e il monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) e Gruppo INTER-USL*
- 4.4 - Amministrazioni comunali  
 4.4.1 - *In qualità di Ente Locale*  
 4.4.2 - *In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia*

## CAPITOLO 3 – COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE, MONITORAGGIO E VERIFICHE

- Art. 5 – Organismi di governance e coordinamento a livello provinciale  
 5.1 - *La concertazione istituzionale*  
 5.2 - *Gruppo tecnico interistituzionale provinciale*  
 5.3 - *Osservatorio provinciale sulla scolarità*
- Art. 6 – Promozione, attuazione, monitoraggio e verifica  
 6.1 – *Monitoraggio e verifiche*  
 6.2 - *Verifiche intermedie*  
 6.3 – *Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza e Difensore civico*

## CAPITOLO 4 – IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

- Art. 7 - Certificazione di handicap
- Art. 8 - Diagnosi Funzionale (D.F.)
- Art. 9 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
- Art. 10 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
- Art. 11 – Orientamento e continuità
- Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)
- Art. 13 - Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)
- Art. 14 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)

## CAPITOLO 5 - DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE

- Art. 15 – Diritto allo studio
- Art. 16 – Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa  
 16.1 *Personale docente e di sostegno*  
 16.2 *Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)*  
 16.3 *Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.)*  
 16.4 *Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)*  
 16.5 *Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)*  
 16.6 *Tutor amicale*
- Art. 17 – Impiego coordinato delle risorse

**CAPITOLO 6 – L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E L’OBBLIGO FORMATIVO**

Art. 18 – Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

Art. 19 – Obbligo di istruzione e Obbligo Formativo  
 19.1) *Percorsi scolastici integrati con la Formazione Professionale*  
 19.2) *Il sistema della Formazione Professionale*

Art. 20 - Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell’inserimento lavorativo

**CAPITOLO 7 – VALIDITA’ DELL’ACCORDO E ALLEGATI**

Art. 21 - Validità dell’Accordo di programma

Art. 22 – Allegati all’Accordo di programma

Indice Allegati all’Accordo di programma

Allegati

## **CAPITOLO 1**

### **FINALITA’, SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Art. 1 – Finalità**

Gli impegni operativi e finanziari dell’Accordo mirano a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di persone più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica, formativa e sociale dei bambini e degli alunni disabili, attraverso il coordinamento costante, funzionale e verificato degli interventi di competenza degli Enti firmatari. Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere “lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e la reale partecipazione delle loro famiglie e associazioni al percorso di integrazione scolastica e formativa. L’Accordo intende promuovere il benessere e il “successo formativo” dei bambini e degli alunni disabili, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattico-formativa anche per il gruppo classe, alla continuità educativa e al progetto di vita complessivo.

Gli Enti firmatari si impegnano al raggiungimento di tali finalità, ciascuno per le proprie competenze. Gli Enti aderenti le condividono e concorrono alla loro attuazione.

**Art. 2 - Enti firmatari e aderenti all’Accordo di programma****2.1 Enti firmatari**

Alla sottoscrizione dell’Accordo di programma a livello provinciale prendono parte, in quanto enti firmatari, tramite i loro Legali rappresentanti:

- la Provincia di Bologna, promotrice dell’Accordo;
- il Nuovo Circondario di Imola;
- le Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie della provincia di Bologna;
- i soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di nidi e delle scuole dell’infanzia della provincia di Bologna;
- l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna;
- le Aziende UU.SS.LL. della provincia di Bologna;
- i Comuni della provincia di Bologna.

**2.2 Enti aderenti**

Aderiscono all’Accordo di programma tramite i loro Legali rappresentanti:

- le Associazioni di famiglie e di disabili, singolarmente o tramite forme di rappresentanza;
- gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per l’Obbligo Formativo.

**Art. 3 - Campo di applicazione dell’Accordo di programma****3.1 Valenza territoriale**

Il presente Accordo trova applicazione a livello provinciale per quanto attiene le competenze sovracomunali e diventa riferimento per gli accordi territoriali promossi dai Comuni. Questi ultimi

sono necessari per attuare a livello locale il dettato normativo della Legge 104/92 e dell'Accordo provinciale stesso, in rapporto ai bisogni dell'utenza e alle risorse proprie di ogni territorio. Ogni accordo territoriale deve specificare il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibile e che tenga conto dell'intero percorso educativo e formativo nell'applicazione della Legge 104/92. Gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extra scolastici. Tali servizi comprendono pertanto anche l'insieme dei servizi e/o interventi programmati all'interno dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale (realizzati da Enti Locali, Aziende UU.SS.LL., Scuole, Aziende di servizi alla persona, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ecc.) con l'obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione e di favorire l'effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale.

Ciascun accordo territoriale individua i firmatari, gli aderenti e le risorse da impegnare per la sua realizzazione. Inoltre individua sedi, strumenti e modalità di attuazione e verifica di quanto disposto dall'accordo territoriale stesso.

### 3.2. Ambiti di applicazione

L'Accordo di programma si riferisce ai bambini e alunni disabili, individuati secondo l'art. 7 e certificati secondo l'art. 12 della Legge 104/1992, frequentanti:

- i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), ai quali le norme del presente Accordo si applicano, per quanto compatibili e con i necessari adattamenti al diverso assetto organizzativo, normativo e pedagogico, in attesa di una necessaria revisione e aggiornamento delle norme regionali vigenti (Legge Regionale 8/2004);
- le scuole dell'infanzia e tutte le scuole statali e paritarie dei cicli primario e secondario;
- i corsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo svolti presso Enti di Formazione Professionale accreditati.

## CAPITOLO 2 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

### Art. 4 – Gli impegni degli Enti

Gli Enti firmatari assumono gli impegni di seguito indicati, oltre ad uniformare tempi e modalità che verranno ulteriormente definite anche in sede di accordi territoriali:

#### 4.1 Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni provinciali e territoriali

##### 4.1.1 Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.)

L'Ufficio Scolastico Provinciale si impegna a:

- a) promuovere e accertare l'applicazione delle norme vigenti e del presente Accordo nelle scuole statali e paritarie (Legge 62/2000) per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili;
- b) formulare all'Ufficio Scolastico Regionale proposte finalizzate all'assegnazione di un organico di sostegno rispondente ai bisogni rilevati dalle Istituzioni Scolastiche Autonome;
- c) assegnare prioritariamente docenti specializzati per le attività di sostegno, anche in caso di trasferimento o certificazione in corso d'anno, destinati non al singolo alunno ma al Circolo/Istituto,

per assicurare un'azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione: tale assegnazione sarà fatta in tempi tali da consentire quanto previsto dall'Accordo stesso (possibilmente entro il mese di luglio);

d) attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza;

e) promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito didattico ed educativo;

f) valorizzare e sostenere, in accordo con l'Amministrazione provinciale, i percorsi integrati tra scuola, formazione professionale e territorio per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;

g) provvedere per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, in attuazione dell'art. 12, comma 9 della Legge 104/92, d'intesa con le Aziende UU.SS.LL. e i centri di recupero e riabilitazione pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero della Solidarietà Sociale, all'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale;

h) sostenere le iniziative delle Istituzioni Scolastiche Autonome per l'attivazione del servizio di istruzione domiciliare per i bambini e gli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa di malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, finalizzando il percorso educativo al reinserimento nella classe di appartenenza;

i) riprodurre e utilizzare la modulistica allegata al presente Accordo per censire i bisogni delle scuole: allegato "Scheda Individuale dell'alunna/o disabile" (Mod. S.I.); allegato "Scheda Riassuntiva - Allievi disabili certificati e richiesta di personale per l'integrazione scolastica" (Mod. S.R.); Modello Segnalazione Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.);

l) raccogliere i dati contenuti nelle schede S.I. e S.R., riviste alla luce del presente Accordo, per ordine di scuola e per tipologie di deficit/disabilità;

m) rafforzare il controllo e la verifica con indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

##### 4.1.2 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)

Le Istituzioni Scolastiche Autonome si impegnano a:

a) inserire all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle singole scuole la descrizione delle attività previste per l'integrazione dei bambini e degli alunni disabili, comprensive per gli Istituti Superiori della progettazione integrata con gli Enti di Formazione Professionale;

b) concordare con gli Enti interessati e le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, entro il mese di novembre, il calendario delle riunioni dei Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dei Gruppi Operativi (G.O.);

c) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione all'interno della scuola, tra scuole di grado diverso, tra scuola e servizi del territorio per garantire la continuità nel passaggio da classe a classe, da un ordine di scuola ad un altro e, una volta adempiuto l'Obbligo di istruzione, dal sistema scolastico al

sistema formativo, qualora previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dal Gruppo Operativo (G.O.). Tutto ciò anche al fine di garantire una positiva accoglienza nelle diverse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;

d) coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza ai bambini e agli alunni disabili all'interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno all'esercizio delle autonomie personali. Per l'ottimale conseguimento di questo obiettivo, da esplicitarsi nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e da definirsi sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), va realizzata adeguata formazione al personale impegnato in dette funzioni, ivi compresi i collaboratori scolastici;

e) sviluppare l'istituto del "prestito professionale" fra scuola e scuola, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 275/98 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", per valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare la rete fra scuole: tale modalità va particolarmente valorizzata e declinata a livello di accordo territoriale;

f) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché per i collaboratori scolastici impegnati nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico e didattico su specifici strumenti e tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale degli altri Enti e dei familiari, e comunque la partecipazione di docenti della scuola ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

g) predisporre le condizioni organizzative, come previsto anche dalla Circolare Ministeriale Prot. n°1139 del 15/07/2002, per garantire la partecipazione dei bambini e alunni disabili ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità; i viaggi d'istruzione saranno programmati dal Consiglio di Classe e inseriti nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);

h) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini e alunni disabili trasferiti nella provincia di Bologna da altre province o regioni;

i) ricercare le condizioni per l'attivazione dell'esperienza del tutor amicale nei modi e nelle forme previste nell'art. 16.6 del presente Accordo nelle scuole secondarie di secondo grado;

l) garantire il corretto e tempestivo utilizzo e la trasmissione agli Enti interessati (Ufficio Scolastico Provinciale e Comuni) delle schede allegate al presente Accordo, ai fini della programmazione degli interventi necessari da parte di tutti i soggetti firmatari e/o interessati su base territoriale in ordine alla qualità e alla efficacia dell'integrazione dei bambini e alunni disabili.

## 4.2 Provincia di Bologna

La Provincia si impegna a:

a) promuovere le politiche per l'integrazione dei bambini e alunni disabili nell'ambito delle sedi di governo territoriale del sistema di istruzione e formazione, in particolare nella Conferenza Provinciale di Coordinamento (art. 46 della Legge Regionale n. 12/2003) e nelle Conferenze territoriali, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa nazionale e regionale vigente in materia, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni delle famiglie su specifiche tematiche. A questo fine la Provincia si impegna altresì a promuovere azioni coordinate con le altre sedi istituzionali (in particolare le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie, i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale e il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (art.14 del presente Accordo) sulle politiche di integrazione scolastica e formativa;

b) garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei disposti contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96 "Regolamento recante norme per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", negli edifici scolastici esistenti e nelle opere di propria competenza. Il programma di adeguamento alla normativa sarà ultimato, configurando una situazione di sostanziale accessibilità di tutte le strutture scolastiche, entro il 2008; garantire nel tempo la conservazione e l'adattamento delle strutture e impianti che consentono il superamento di quegli ostacoli architettonici che arrecano disagio a coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria e che limitano o impediscono l'utilizzo di spazi negli edifici scolastici; perseguire un percorso di qualità delle progettazioni di nuove realizzazioni con l'impegno a progettare "accessibilmente";

c) programmare, in modo coordinato con gli altri Enti sottoscrittori, gli interventi di diritto allo studio in attuazione dell'art. 3 "Tipologia degli interventi" e dell'art. 5 "Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap" della Legge Regionale n. 26/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, N.10", così come ribadito dall'art. 2, comma 7 della Legge Regionale n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro." In particolare prevedendo (così come indicato dagli indirizzi regionali triennali) la priorità rivolta ai bambini e alunni disabili nell'ambito di:

- progetti di qualificazione scolastica rivolti ai bambini e agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (Legge Regionale n. 12/2003);
- interventi di supporto individuale per l'handicap (Legge Regionale n. 26/2001);
- investimenti finalizzati all'acquisto di sussidi, mezzi e attrezzature (Legge Regionale n. 26/2001);

d) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, supporto e collaborazione con le Amministrazioni scolastiche e i Comuni relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli alunni disabili, anche promuovendo strumenti informativi di supporto alla transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado;

e) garantire, attraverso il sistema provinciale degli Enti di Formazione Professionale accreditati per l'Obbligo Formativo, i necessari interventi per l'inserimento degli alunni disabili all'interno dei corsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo, comprese le misure che ne consentono l'accesso, compatibilmente con le risorse disponibili;

f) garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e della qualità dell'attività formativa finanziata, anche attraverso la consultazione degli utenti e delle loro famiglie, mettendo a disposizione i dati sulle attività e i servizi che la Provincia di Bologna esercita in favore delle persone con disabilità nell'ambito dell'Obbligo di istruzione e Formativo;

g) promuovere e sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, forme di integrazione tra scuola e formazione professionale, quali i Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.), previsti all'interno dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

h) mettere annualmente a disposizione dei soggetti firmatari del presente Accordo i dati numerici dell'Osservatorio provinciale sulla scolarità, secondo il tracciato predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e secondo i tempi previsti dalla Regione stessa, anche in relazione all'approvazione dei criteri uniformi di certificazione e di diagnosi.

#### 4.3 Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola

Le Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola si impegnano a:

a) individuare i bambini e gli alunni disabili redigendo apposita certificazione in base a quanto indicato dalla Legge 104/92 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni regionali vigenti in materia e secondo quanto meglio precisato nell'allegato "Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92";

b) accordarsi con le Dirigenze Scolastiche per il passaggio delle informazioni necessarie in tempo utile per la definizione del fabbisogno di personale di sostegno, nei casi di bambini e alunni certificati per la prima volta nella provincia di Bologna o trasferiti da altra provincia o regione;

c) redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini e alunni, anche ai fini dell'identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;

d) garantire la conservazione dei suddetti documenti presso i propri archivi, nonché la comunicazione formale a tutti i soggetti interessati delle variazioni in caso di modifiche dei referenti;

e) garantire la presenza di propri operatori nei servizi educativi, scolastici e formativi e nei gruppi di lavoro previsti dal presente Accordo, per la stesura, l'aggiornamento e le verifiche del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), utilizzando anche proprie figure professionali con formazione pedagogico – educativa laddove presenti;

f) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione in servizio previsti dalla normativa vigente, e promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e aggiornamento realizzate anche da altri Enti: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

g) collaborare a progetti di orientamento con l'Ufficio Scolastico Provinciale, le I.S.A., l'Amministrazione provinciale e il sistema degli Enti di Formazione Professionale;

h) mettere a disposizione del contesto educativo, scolastico e formativo personale di riabilitazione in relazione a specifici progetti;

i) collaborare alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l'integrazione di bambini e alunni disabili;

l) fornire, quando prescritto, protesi e ausili indicati nel nomenclatore tariffario;

m) mantenere aggiornata la banca dati degli ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse;

n) garantire la corretta compilazione e trasmissione alle scuole della documentazione di propria competenza allegata al presente Accordo, nonché la collaborazione in ambito territoriale e provinciale all'elaborazione dei dati in proprio possesso in ordine ai bambini e alunni disabili, trasmettendone le risultanze al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale di cui all'art. 5.2 del presente Accordo, allo scopo di consentire una programmazione efficace degli interventi di qualificazione da parte di tutti i soggetti interessati in ordine all'efficacia dell'integrazione dei bambini e alunni disabili;

o) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, secondo quanto previsto dal sistema di qualità aziendale.

#### 4.3.1 Gruppo per l'Orientamento e il Monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) e Gruppo INTER-USL

Per accompagnare i bambini e gli alunni disabili e le loro famiglie nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, le Aziende UU.SS.LL. agiscono attraverso l'articolazione dei seguenti gruppi:

a) Gruppo per l'Orientamento e il Monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) che ha il compito di:

- attivare modalità di osservazione nei contesti scolastici ed extra scolastici al fine di concorrere alla definizione del progetto scolastico/formativo;

- collaborare con i vari soggetti coinvolti nel processo di orientamento al fine di individuare un percorso condiviso, compatibile con le caratteristiche dell'alunno in rapporto alle risorse disponibili;

- effettuare un'azione di monitoraggio dei percorsi intrapresi, in collaborazione con la scuola, la famiglia e i Servizi territoriali, al fine di verificarne l'efficacia e valutare in itinere eventuali altri progetti atti a favorire lo sviluppo di competenze professionalizzanti e prelaborative;

- assicurare e favorire la collaborazione fra Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (N.P.I.A.), Unità Sociale e Sanitaria Integrata (U.S.S.I.), Disabili Adulti e Psichiatria al fine di garantire la continuità degli interventi e dei progetti in atto;

- partecipare ai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) della scuola secondaria di secondo grado.

b) Il Gruppo INTER-USL che ha il compito di:

- rilevare il bisogno scolastico-formativo dei bambini e alunni disabili in rapporto al quadro delle risorse;

- segnalare gli alunni disabili nei percorsi previsti dalla Formazione Professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo (art. 19 del presente Accordo);

- orientare e monitorare gli ingressi nella scuola secondaria di secondo grado e nei percorsi di Obbligo Formativo in collaborazione con il Gruppo di cui al punto a;
- fungere da punto di riferimento per gli Enti di Formazione Professionale e per le scuole secondarie di secondo grado al fine di favorire le buone prassi nella transizione;
- partecipare al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2).

#### 4.4 Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni comunali per i bambini e gli alunni disabili propri residenti, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge regionale 26/2001, si impegnano a:

##### 4.4.1 In qualità di Ente Locale

a) promuovere le politiche per l'inclusione dei bambini e degli alunni disabili, in particolare nell'ambito delle Conferenze Territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (art. 46 comma 4 della Legge Regionale 12/2003) e dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie;

b) garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;

c) dotare le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze dei bambini e alunni disabili e fornire loro le attrezzature tecniche e gli ausili personali richiesti dalle Aziende UU.SS.LL., extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo il diritto allo studio. Le scuole potranno autorizzare i bambini e gli alunni a utilizzare le medesime attrezzature tecniche e ausili personali anche al di fuori della sede scolastica per lo svolgimento di attività scolastiche ed extra scolastiche;

d) dotare i bambini e alunni disabili di eventuale materiale didattico previsto nei progetti volti a garantire la loro integrazione, che potrà essere aggiuntivo rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole;

e) assegnare alle scuole assistenti, educatori, operatori specializzati adeguatamente preparati per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni disabili, tenuto conto dei bisogni e dei progetti personalizzati valutati congiuntamente, e delle risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica. Potrà essere esaminata l'eventuale possibilità di attribuire direttamente alle Istituzioni Scolastiche un monte ore di personale educativo/assistenziale, dopo aver valutato annualmente i bisogni e i progetti personalizzati degli allievi iscritti e frequentanti;

f) promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse, l'utilizzo della figura del tutor amicale (art. 16.6);

g) provvedere al trasporto scolastico nel percorso casa-scuola e ritorno: il servizio è attivato, a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori) dall'Azienda U.S.L. e confermata dalla famiglia;

h) provvedere al trasporto in caso di terapie richieste dall'Azienda U.S.L., verificato che dette terapie non possano essere collocate al di fuori dell'orario scolastico e che né la famiglia, né il personale docente e non docente in servizio presso l'Istituzione Scolastica possano provvedere ad accompagnare l'alunno disabile;

i) sostenere progetti volti a garantire e a migliorare i livelli qualitativi di integrazione dei bambini e degli alunni disabili;

l) garantire l'accesso alle iniziative educativo-ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo ed assistenziale assegnato durante l'anno scolastico;

m) far conoscere e favorire l'accesso alle attività extra scolastiche presenti sul proprio territorio;

n) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro delle Istituzioni Scolastiche (G.L.I.S.) e degli operatori che seguono l'allievo nei Gruppi Operativi (G.O.);

o) garantire la collaborazione con l'Amministrazione scolastica e la Provincia, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale dei bambini e degli alunni disabili;

p) garantire il controllo e la verifica dei propri servizi, anche attraverso la consultazione degli utenti;

q) raccogliere le schede di sintesi e verificarne la possibilità di elaborazione in forma sintetica anche a livello di Ambito territoriale;

Le azioni dei Comuni sono svolte, tramite gli Uffici competenti e nei limiti delle risorse a disposizione, a favore dei bambini e degli alunni disabili iscritti a scuole gestite dallo Stato, da Enti Locali e da soggetti privati paritari.

I Comuni, al fine di promuovere l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie, nel caso esse fossero interessate, potranno sostenere i percorsi di integrazione attraverso finanziamenti in luogo di interventi diretti dei propri operatori.

I Comuni potranno individuare sistemi tariffari basati sulla condizione economica, in riferimento agli interventi individuali per il diritto allo studio, ai sensi art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2001.

Oltre ai bambini e alunni disabili certificati, le suddette prestazioni possono essere assicurate anche ai bambini e alunni temporaneamente disabili impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni. Di norma gli interventi vengono attivati per gli allievi per i quali si prevede una disabilità per un periodo superiore a 30 giorni (in analogia a quanto previsto al punto h dell'art. 4.1.1 del presente Accordo).

##### 4.4.2 In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia

a) dare priorità di accesso ai bambini e alunni con certificazione di disabilità;

b) facilitare l'acquisizione dei titoli di specializzazione, previsti dalle norme vigenti, agli insegnanti di sostegno delle scuole dell'infanzia in servizio a tempo indeterminato;

c) dare la precedenza nell'assegnazione dei posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia al personale in possesso dei titoli di specializzazione;

d) garantire le condizioni per la collaborazione del personale ausiliario nel processo di integrazione scolastica;

e) costituire il Gruppo Operativo (G.O.) che si riunisce, su convocazione scritta da parte del Responsabile del servizio, entro il mese di novembre e secondo un calendario concordato con i Tecnici sanitari interessati e le famiglie o i loro rappresentanti e comunicato formalmente a tutti i componenti;

f) costituire gruppi di lavoro analoghi ai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.);

g) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori dei nidi e per gli insegnanti curricolari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario in servizio presso i propri servizi e scuole, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri Enti e dei familiari, e comunque verrà favorita la partecipazione di educatori e insegnanti ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

h) promuovere iniziative di innovazione didattica e di sperimentazione, anche in collaborazione con l'Università, con le Aziende UU.SS.LL., le Associazioni ed altri Enti di Formazione accreditati, in particolare per favorire l'integrazione tra servizi, scuola e territorio, lo sviluppo di competenze specifiche in ordine a particolari tipologie di disabilità, il monitoraggio delle tendenze in ordine all'evoluzione delle modalità di scolarizzazione e di intervento precoce per i bambini disabili nella fascia di età da 0 a 6 anni, lo sviluppo della cultura e della pratica della documentazione delle buone pratiche nel campo dell'integrazione;

i) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

## CAPITOLO 3

### COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE, MONITORAGGIO E VERIFICHE

#### Art. 5 - Organismi di governance e coordinamento a livello provinciale

##### 5.1 La concertazione istituzionale

La Conferenza Provinciale di Coordinamento, istituita dall'art. 46 della Legge Regionale 12/2003, opportunamente allargata ai soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo ed al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), in quanto sede di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all'istruzione e alla formazione, presiede anche all'applicazione del presente Accordo e promuove il coordinamento, l'azione integrata e la valutazione degli interventi realizzati.

Spetta altresì alla stessa promuovere iniziative di concertazione e di condivisione degli impegni con i Tavoli dei Piani sociali di zona, istituiti ai sensi della Legge Regionale 2/2003, e la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria.

Per le funzioni connesse all'attuazione e verifica dell'Accordo, la Conferenza si avvale del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale appositamente costituito.

##### 5.2 Gruppo tecnico interistituzionale provinciale

In considerazione della rilevanza e della complessità dell'agire in raccordo tra le politiche che a vario titolo si occupano di disabilità, la Conferenza Provinciale di Coordinamento allargata istituisce il Gruppo tecnico interistituzionale provinciale, che rimarrà in vigore per l'intero quinquennio di durata dell'Accordo stesso.

Tale gruppo, coordinato dalla Provincia di Bologna, è costituito dalle Istituzioni esistenti all'interno della Conferenza, integrati da :

- un rappresentante del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.);
- un rappresentante delle scuole paritarie a gestione privata (FISM e FIDAE);
- rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. di Bologna e di Imola;
- rappresentanti delle Associazioni dei disabili nominati dalla Consulta provinciale per il superamento dell'handicap.

Il Gruppo, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di:

- garantire l'eventuale aggiornamento del testo sulla base delle modifiche di tipo normativo e legislativo che interverranno nel quinquennio di vigenza;
- predisporre e diffondere annualmente una relazione di sintesi sull'andamento dell'Accordo, effettuata sulla base delle verifiche interne di ciascun Ente e anche attraverso l'analisi a consuntivo delle risorse impiegate, al fine di promuovere l'uso coordinato delle risorse;
- predisporre, di concerto con il G.L.I.P., una verifica intermedia del presente Accordo, modalità e strumenti di diffusione dello stesso;
- far conoscere le risorse messe in campo nella scuola e nella formazione professionale per l'adempimento dell'Obbligo Formativo, promuovendo anche forme di integrazione tra i due sistemi e supportando azioni di orientamento nel passaggio tra un grado di scuola all'altro e da un sistema all'altro;
- raccordare e diffondere gli accordi territoriali promossi dai Comuni e monitorarne l'andamento, garantendone la coerenza con il presente Accordo e valorizzandone anche gli aspetti migliorativi rispetto al testo dell'Accordo stesso.

##### 5.3 Osservatorio provinciale sulla scolarità

L'Osservatorio provinciale sulla scolarità raccoglie annualmente i dati numerici relativi ai bambini e alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, secondo il tracciato predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e nei tempi previsti dalla Regione stessa.

#### Art. 6 - Promozione, attuazione, monitoraggio e verifica

I soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dell'Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti. Si impegnano pertanto a promuovere iniziative di approfondimento all'interno delle rispettive organizzazioni, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell'Accordo.

### 6.1 Monitoraggio e verifiche

Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni:

- tutti gli Enti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuna al proprio interno, secondo le modalità definite da ciascun ente nell'art. 4 del presente Accordo, valutando eventualmente e consuntivo le risorse economiche e umane impiegate;
- tutti gli Enti firmatari inviano annualmente al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale gli esiti di tali operazioni, al fine di offrire a tutti i componenti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza;
- il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) per l'integrazione scolastica e formativa, produce una relazione annuale di verifica, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, dall'utenza e dai Servizi interessati; il G.L.I.P. si avvale degli strumenti di cui riterrà opportuno dotarsi e delle relazioni prodotte dai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (artt.13 e 5.2 del presente Accordo).

### 6.2 Verifiche intermedie

In considerazione della durata quinquennale dell'Accordo, Enti firmatari e aderenti, avvalendosi del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2 del presente Accordo), concordano nel prevedere una verifica intermedia dell'Accordo.

La verifica intermedia permetterà di effettuare un'adeguata valutazione dell'applicazione dell'Accordo con modalità e strumenti stabiliti in sede di Gruppo tecnico interistituzionale provinciale.

### 6.3 Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza e Difensore civico

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza, come previsto dall'art. 27 della Legge 142/1990 e dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Collegio di Vigilanza è presieduto e convocato dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è costituito da:

- Prefetto o suo delegato,
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale,
- un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Autonome,
- un rappresentante di un Comune dell'area metropolitana,
- un rappresentante del Comune di Bologna,
- un rappresentante delle Aziende UU.SS.LL.

Per rendere partecipata la verifica "dell'esigibilità dei diritti" sono invitati permanenti agli incontri del Collegio di Vigilanza con diritto di parola un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta provinciale per il superamento dell'handicap e un rappresentante delle scuole paritarie.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti della parte inadempiente, consistenti nell'adottare i provvedimenti previsti dalle norme di legge vigenti.

Il Difensore civico, istituito ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 267/00, ha facoltà di segnalare al Collegio di Vigilanza, di cui sopra, eventuali inadempienze, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

## CAPITOLO 4 IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

### Art. 7 - Certificazione di handicap

**7.1** All'individuazione del bambino e dell'alunno, anche se maggiorenne, come soggetto disabile provvede il competente Servizio dell'Azienda U.S.L. tramite apposita certificazione. La certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado secondo la Classificazione internazionale delle malattie ICD10, mediante il modello di certificazione allegato al presente Accordo e in coerenza con l'allegato "Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92". Essa viene rilasciata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

**7.2** Le certificazioni di handicap prodotte da specialisti nell'esercizio della libera professione devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti Aziende UU.SS.LL. che provvedono al rilascio della Diagnosi Funzionale (D.F.) secondo le modalità di cui al punto 7.1 del presente Accordo.

In caso di allievi certificati trasferiti da altre regioni italiane, il competente servizio dell'Azienda U.S.L. si premura di convalidare la certificazione secondo le procedure previste dal presente Accordo. In attesa di tale convalida, resta valida la precedente certificazione.

**7.3** La certificazione viene rilasciata alla famiglia del bambino e alunno, o al diretto interessato in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla, di norma all'atto dell'iscrizione ai servizi educativi, alla scuola o, qualora superato l'obbligo di istruzione, secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), all'Ente di Formazione Professionale.

### Art. 8 - Diagnosi Funzionale (D.F.)

La D.F. consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del bambino e alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo del bambino e dell'alunno disabile.

Alla sua stesura, sul modello allegato al presente Accordo, provvedono i competenti Servizi delle Aziende UU.SS.LL. La D.F. viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico o alla formazione professionale dell'alunno interessato, e comunque aggiornata allorquando se ne ravvisino i presupposti. In caso di prima individuazione, le Aziende UU.SS.LL. si impegnano a produrre la documentazione entro 45 giorni dalla prima visita specialistica. La D.F. andrà comunque redatta in concomitanza con la scadenza delle iscrizioni, in tempi utili per l'attivazione degli interventi di sostegno (entro marzo).

### Art. 9 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni organicamente e collegialmente rilevate da docenti, operatori sanitari e genitori, il Gruppo Operativo (G.O.) elabora e condivide il P.D.F. secondo il modello allegato al presente Accordo.

Il P.D.F. individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel rispetto delle scelte culturali del bambino e dell'alunno disabile.

Il P.D.F. consente di predisporre il Piano Educativo Individualizzato e, consegnato in copia alla famiglia, sarà aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione

Professionale, e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Esso va redatto entro il 30 luglio (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 art. 3 comma 1) e trasmesso, su richiesta, alla scuola ricevente.

#### **Art. 10 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**

Il P.E.I., secondo il modello di riferimento allegato al presente Accordo, è predisposto per ogni bambino e alunno disabile ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola (vista la complessità, tre mesi per le scuole secondarie di secondo grado) dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i docenti della Formazione Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione professionale, con il contributo degli operatori dell'Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali dell'Ente Locale che seguono il bambino/alunno e della famiglia. Il Gruppo Operativo sottoscrive il P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso.

Il P.E.I. documenta l'integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino e alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va consegnato in copia alla famiglia.

Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della sezione/classe in cui è iscritto il bambino e alunno disabile (costituito e funzionante secondo forme specifiche nei diversi ordini e gradi scolastici) si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della D.F. e del P.D.F. In particolare le indicazioni utili per la redazione del P.E.I. dovranno essere utilizzate e, se necessario, riviste prima dell'avvio dell'anno scolastico, sia nella programmazione scolastica sia con almeno un incontro con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione (come da Nota Ministeriale n° 4798/05). Le indicazioni così raccolte, arricchite dall'osservazione dei docenti della classe, contribuiranno alla elaborazione di un piano di lavoro da sperimentare fino a quando non sarà predisposto il P.E.I. definitivo all'interno del Gruppo Operativo.

Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:

- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- l'eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione;
- i tempi di scansione degli interventi previsti;
- le forme e i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;
- il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

#### **Art. 11- Orientamento e continuità**

Ad ogni bambino e alunno disabile e alla sua famiglia va garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo, in modo da porre l'alunno e la sua

famiglia, quanto prima e in modo consapevole, in grado di essere attivi e partecipi nel processo di sviluppo e di integrazione.

In particolare i diversi operatori assicurano il corretto passaggio delle informazioni, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato alle fasi dell'integrazione scolastica e formativa, nella prospettiva dell'autonomia di scelta e della valorizzazione del progetto di vita del bambino e dell'alunno.

Va inoltre garantita la continuità educativa tra i diversi gradi dell'istruzione, nonché tra le diverse opportunità dell'Obbligo Formativo, in relazione al passaggio delle informazioni, all'aggiornamento della documentazione, all'orientamento educativo e alla predisposizione delle condizioni per l'accoglienza.

Infine, al termine del percorso scolastico e formativo, è assicurata la trasmissione all'Azienda U.S.L. di riferimento della documentazione utile alla più proficua futura accoglienza sociale e lavorativa dell'ex allievo.

#### **Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)**

Per ogni bambino e alunno disabile iscritto a scuola o alla formazione professionale opera collegialmente il gruppo interprofessionale. Esso è costituito da:

- il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale;
- il Consiglio di Classe e/o gli insegnanti della classe/sezione di riferimento;
- i referenti della Formazione Professionale, se l'allievo svolge un percorso integrato scuola/formazione;
- operatori dell'Azienda U.S.L. referenti del bambino/alunno;
- gli operatori sociali e/o tecnici dell'Ente Locale referenti del bambino/alunno;
- la famiglia.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.

Il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale costituisce formalmente il Gruppo, specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti.

Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell'Ente di Formazione Professionale per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l'anno (potranno essere concordate variazioni nell'ambito del Gruppo stesso su richiesta motivata dei singoli componenti del Gruppo). Gli impegni di lavoro formulati in G.O. e opportunamente verbalizzati sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso.

I membri del G.O. sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla realizzazione dello stesso.

Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico (nido, scuola materna, 5° elementare, ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ultimo anno dell'Obbligo di istruzione e, in caso di passaggio ad un percorso di formazione professionale, al termine dell'Obbligo di istruzione) il G.O. di fine anno è integrato con referenti dell'Istituto a cui il bambino e alunno è iscritto per l'anno successivo, e provvede a ratificare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e ad elaborare indicazioni utili alla redazione del P.E.I., che sarà poi completato ed integrato dai docenti della futura classe di appartenenza.

Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.

Fermo restando quanto indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori esterni all'Azienda U.S.L., è il G.O. che valuta opportunità e modalità di inserimento nel P.E.I.

Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dell'Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto che segue l'alunno presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Piano Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente Accordo.

### **Art. 13 - Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)**

Presso ogni I.S.A. viene costituito il Gruppo di studio e lavoro previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). Esso è composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un rappresentante dell'Azienda U.S.L. (per la scuola secondaria di secondo grado un operatore del Gruppo Orientamento e Monitoraggio - art. 4.3.1 del presente Accordo);
- due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato;
- un rappresentante dell'Ente di Formazione Professionale, se vi opera;
- un rappresentante degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado);
- un rappresentante dei genitori degli alunni disabili (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato;
- un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto;
- un rappresentante dell'Ente Locale.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle nomine ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie ad inizio anno scolastico, contestualmente alla comunicazione del calendario degli incontri del Gruppo Operativo (G.O.). Tale Gruppo, che ha valenza triennale, si riunisce almeno due volte l'anno con compiti, tra gli altri, di:

- concorrere all'analisi e all'identificazione dei bisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali, sostenendo con proprio atto scritto la richiesta del Dirigente Scolastico;
- concorrere a promuovere la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e alla formazione delle classi (Circolare Ministeriale n. 1/1988 e Decreto Ministeriale n. 141/1999);
- proporre e inserire nella programmazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della disabilità;
- monitorare la qualità dell'integrazione, verificandone l'applicazione anche attraverso l'accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
- fornire collaborazione per quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 104/92, comma l) e m).

### **Art. 14 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)**

Il G.L.I.P. "ha compiti di consulenza e proposta al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende UU.SS.LL. per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma e per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento" (art. 15, comma 3 della Legge 104/92). Allo scopo di rendere effettivi tali compiti, il G.L.I.P. ha accesso alla documentazione integrativa prodotta dai vari Enti in

applicazione al presente Accordo, e reciprocamente mette a disposizione per la consultazione degli stessi enti la propria documentazione.

Le competenze del G.L.I.P. sono:

- proporre modalità e strumenti coordinati d'informazione all'utenza;
- predisporre annualmente, in collaborazione con i vari Enti firmatari, l'azione informativa sugli Accordi a favore degli alunni di nuova certificazione;
- favorire e/o promuove iniziative dirette all'innovazione e alla ricerca nel campo dell'integrazione scolastica;
- contribuire alla ricognizione e alla diffusione delle buone pratiche, nonché alla costruzione di un'effettiva e proficua interprofessionalità nella gestione interistituzionale del processo di integrazione.

Il G.L.I.P. pertanto

- a) predisporre annualmente, in collaborazione con i firmatari del presente Accordo, l'azione informativa alle famiglie, con particolare riferimento al primo ingresso scolastico e alle nuove certificazioni;
- b) favorisce e/o promuove le iniziative finalizzate alla formazione interprofessionale e interistituzionale, all'innovazione e alla ricerca nel campo dell'integrazione;
- c) cura la ricognizione e la pubblicizzazione/diffusione delle buone pratiche al fine di contribuire ad una proficua interprofessionalità nella gestione dei processi di integrazione;
- d) raccoglie:
  - 1) il quadro delle opportunità scolastiche e formative per l'adempimento dell'Obbligo Formativo, curato dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale di cui all'art. 5.2 del presente Accordo;
  - 2) le attività extra scolastiche presenti sul territorio provinciale che verranno trasmesse dai Comuni.

## **CAPITOLO 5 DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE**

### **Art. 15 – Diritto allo studio**

Gli interventi per il Diritto allo Studio sono regolati dalle Leggi Regionali 26/2001 e 12/2003. Per la programmazione delle risorse di propria competenza, i Comuni e la Provincia assumono a riferimento anche il presente Accordo.

### **Art. 16 – Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa**

Il processo di integrazione richiede l'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall'intervento di figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), operando con spirito di cooperazione integrata.

Sarà cura degli Enti coinvolti favorire momenti di formazione, studio e ricerca comune.

### 16.1 Personale docente e di sostegno

La responsabilità della qualità dell'integrazione scolastica è dell'intero Collegio dei Docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto educativo/formativo per ogni bambino e alunno.

La responsabilità diretta dell'integrazione scolastica di ciascun bambino e alunno disabile è del Consiglio di Classe o del team docente che progetta, attraverso il P.E.I., tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo scolastico di tutte le potenzialità dell'alunno e programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso scolastico.

Gli insegnanti della classe sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione.

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali al bambino/alunno.

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente incaricato di specifica funzione strumentale, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte.

### 16.2 Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)

Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, ciascuno per le proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno disabile.

Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme e i contratti di lavoro vigenti, garantisce l'assistenza di base. Nell'ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:

- nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
- all'interno e nell'uscita dalla scuola;
- nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- all'alimentazione del bambino/alunno disabile.

Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Scolastico, può assumere compiti di particolare responsabilità per lo svolgimento del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

### 16.3 Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.)

Nell'Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell'integrazione del successo formativo per ogni alunno disabile è del consiglio dei docenti nel quale sono presenti anche il coordinatore e il tutor della classe.

Il consiglio dei docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall'allievo, anche quelle esterne all'Ente di Formazione Professionale. Inoltre programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso.

Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I docenti di sostegno e i tutor dell'Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all'integrazione degli allievi disabili.

Il direttore dell'Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte.

Nel caso di percorsi integrati con l'istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell'Ente di Formazione Professionale partecipa al processo di integrazione scolastica dell'alunno disabile attraverso l'apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. Tali figure svolgono i seguenti compiti:

- individuare ogni situazione formativa/educativa sul territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.;
- affiancare l'allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio;
- predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l'esperienza realizzata dall'allievo presso le eventuali situazioni esterne;
- realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l'elaborazione e l'utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione.

### 16.4 Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell'insegnamento della lingua dei segni ecc.) svolge le funzioni previste dalla normativa inerenti all'area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno disabile.

Gli Enti Locali si impegnano a fornire personale provvisto dei requisiti di legge, così come indicato dalla Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, in possesso di adeguate competenze professionali.

Tale personale viene assegnato in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), su richiesta del Dirigente Scolastico e nel quadro del presente Accordo, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza.

L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico.

Nel P.E.I., secondo bisogni personalizzati di "accompagnamento" formativo e didattico e stante la possibilità organizzativa, può essere contemplata una flessibilità dell'utilizzo delle ore assegnate all'educatore comunale, anche al di là dell'orario e dello spazio scolastici in senso stretto, secondo quanto previsto dagli accordi territoriali e dagli eventuali contratti in essere fra Enti Locali e i soggetti individuati come fornitori dei servizi.

L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definita, previo accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative del P.E.I., avendo a riferimento l'attività educativa diretta, la sua programmazione e la partecipazione del personale ai Gruppi Operativi.

L'intervento del personale deve pertanto rientrare a tutti gli effetti nel P.E.I. in un'ottica di progettazione partecipata.

### 16.5 Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)

E' reso disponibile dalle Aziende UU.SS.LL. e interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti.

### 16.6 Tutor amicale

Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor.

Il tutor facilita:

- l'integrazione tra il percorso scolastico e le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola;
- l'apprendimento dell'allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa;
- l'integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.

Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all'interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto.

Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria superiore, oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell'alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l'organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi.

Il Dirigente Scolastico può creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l'esperienza di tutor venga riconosciuta come ' tirocinio ' o ' credito formativo '.

### Art. 17 – Impiego coordinato delle risorse

Al fine di facilitare l'impiego coordinato delle risorse umane, finanziarie e dei servizi gli accordi territoriali indicheranno le modalità e i tempi dei necessari raccordi tra le diverse Amministrazioni, anche avendo a riferimento l'esperienza di pianificazione nell'area disabilità, infanzia e adolescenza dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale.

## CAPITOLO 6

### L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E L'OBBLIGO FORMATIVO

#### Art. 18 – Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

L'orientamento è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole e per i bambini e gli alunni disabili è anche attivato in specifiche iniziative in collaborazione con le Aziende UU.SS.LL. tramite gli operatori del Gruppo Orientamento e Monitoraggio (art. 4.3.1 del presente Accordo).

Tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli alunni, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, ed essere comunque rapportate alla Diagnosi Funzionale (D.F.), al Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed essere parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); esse implicano la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche Autonome, le Aziende UU.SS.LL. e la famiglia per consentire a quest'ultima una scelta più consapevole.

L'azione di orientamento finalizzato ad una scelta consapevole inizia nella scuola secondaria di primo grado e prosegue nel biennio della scuola secondaria di secondo grado (ultimo anno dell'Obbligo di istruzione) con l'obiettivo di:

- verificare il percorso intrapreso;
- programmare, in sede di Gruppo Operativo (G.O.), percorsi formativi integrati con le realtà del territorio o, in alternativa alla scuola, percorsi di formazione professionale fino all'assolvimento dell'Obbligo Formativo, e comunque a completamento del percorso scolastico intrapreso.

#### Art. 19 - Obbligo di istruzione e Obbligo Formativo

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, l'Obbligo di istruzione è stato elevato al 16° anno d'età e l'Obbligo Formativo è stato confermato fino al 18° anno d'età.

Per gli studenti disabili anche le scuole secondarie di secondo grado devono elaborare ed attivare percorsi educativo-didattici secondo :

- a) una programmazione personalizzata curricolare,
- b) una programmazione personalizzata per obiettivi minimi,
- c) una programmazione differenziata,

cui corrispondono scelte operative diverse anche in sede di valutazione intermedia e finale.

Per le tipologie a) e b) saranno adottati modi e criteri di valutazione con prove uguali o equipollenti a quelle del gruppo classe; per la tipologia c) saranno elaborate specifiche prove differenziate.

Le scelte di programmazione e di valutazione andranno esplicitate nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e, a conclusione del percorso scolastico e/o formativo, la scuola, d'intesa con la famiglia e in coerenza con le scelte operate nel percorso, può rilasciare, in alternativa alla qualifica o al diploma, un "certificato/attestato di crediti formativi" ugualmente valido e utile per la prosecuzione degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

#### 19.1 Percorsi scolastici integrati con la Formazione Professionale

Per quegli alunni, per i quali il Gruppo Operativo (G.O.) ha individuato l'opportunità di orientamento in alternanza con l'ambiente lavorativo, si possono prevedere Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.). Tali percorsi si strutturano attraverso specifiche attività curricolari, anche laboratoriali, svolte all'interno della scuola o esterne ad essa, in ambienti individuati come formativi: a seconda dell'anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, il percorso assume valenza orientativa (nell'arco del primo triennio) o di avvicinamento al lavoro (biennio conclusivo).

Le proposte, ratificate dai G.O., verranno raccolte entro due mesi dall'iscrizione dal Gruppo INTER-USL (art. 4.3.1 del presente Accordo) che riporterà il quadro complessivo del fabbisogno al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2 del presente Accordo).

La Provincia si impegna a prevedere risorse finanziarie nell'ambito dei Bandi emanati in coerenza con la normativa regionale vigente in materia.

#### 19.2 Il sistema della Formazione Professionale

Per gli alunni disabili per i quali, al termine dell'Obbligo di istruzione, il Gruppo Operativo (G.O.) proponga di svolgere l'Obbligo Formativo nella Formazione Professionale, è possibile prevedere inserimenti adeguatamente supportati all'interno dei corsi attualmente di durata biennale programmati per l'Obbligo Formativo.

Il quadro complessivo del fabbisogno sarà composto sulla base delle segnalazioni del Gruppo INTER-USL (art. 4.3.1 del presente Accordo) ratificate dai G.O., entro due mesi dal termine previsto per la scelta del canale in cui completare l'Obbligo Formativo.

Per queste attività la Provincia si impegna a prevedere risorse finanziarie nell'ambito dei Bandi emanati in coerenza con la normativa regionale vigente in materia.

#### **Art. 20 - Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell'inserimento lavorativo**

La prospettiva dell'inserimento lavorativo deve essere un punto di riferimento per la progettualità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado e della formazione professionale.

Nell'ambito del presente Accordo, gli operatori degli Enti coinvolti si impegnano ad attivare tutte le possibili forme di continuità tra scuola, formazione professionale e lavoro e ad elaborare strumenti utili per il raggiungimento di tale finalità.

## **CAPITOLO 7 VALIDITA' DELL'ACCORDO E ALLEGATI**

#### **Art. 21 - Validità dell'Accordo di programma**

Il presente Accordo ha validità quinquennale e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l'aggiornamento legislativo, come previsto all'art.5.2 del presente Accordo.

I criteri generali dell'Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari stessi.

#### **Art. 22 –Allegati all'Accordo di programma**

Gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. Essi potranno essere integrati e modificati dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2 del presente Accordo) a seguito di innovazioni normative o a seguito della verifica intermedia prevista dall'art. 6.2 del presente Accordo.

## **INDICE ALLEGATI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

**ALLEGATO 1 – Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92**

**ALLEGATO 2 – Certificazione**

**ALLEGATO 3 – Diagnosi Funzionale (D.F.)**

**ALLEGATO 4 – Modello Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)**

**ALLEGATO 5 – Modello Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**

**ALLEGATO 6 – Scheda Individuale dell'alunna/o disabile (Mod. SI)**

**ALLEGATO 7 – Scheda Riassuntiva – Allievi disabili certificati e richiesta di personale per l'integrazione scolastica (Mod. SR)**

**ALLEGATO 8 – Disturbi Specifici di Apprendimento**

**ALLEGATO 9 – Modello Segnalazione Disturbi Specifici di Apprendimento**

**ALLEGATO 10 - Protocollo “Sviluppo programmi regionali di integrazione tra le aree delle cure primarie (PLS – PdC) e le aree della Salute Mentale (NPIA)”**

Aziende UU.SS.LL. di Bologna e di Imola - Dipartimento Salute Mentale –  
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA)

### CATEGORIE DIAGNOSTICHE E CODICI PER LA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato l'ICD10 (International Classification of Disease 10° revisione) che si articola con una codificazione delle patologie in 5 Assi (capitoli).

L'Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici.

L'Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici.

L'Asse 3 comprende il ritardo mentale.

L'Asse 4 comprende le patologie organiche.

L'asse 5 comprende le problematiche sociali, culturali e ambientali.

Si elencano di seguito i codici diagnostici ICD10 utilizzabili sugli Assi 1, 2, 3, 4 per la certificazione di handicap ai sensi della Legge 104/92 e per la conseguente richiesta di sostegno.

I codici diagnostici dell'Asse 5 non sono utilizzabili.

ASSI	CATEGORIE DIAGNOSTICHE	CODICI ICD10
ASSE 1	Schizofrenia, Sindromi Schizotipiche e sindromi deliranti	Da F20 a F29
ASSE 1	Sindromi affettive	Da F30 a F39 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 1	Sindrome pensieri ossessivi ed atti compulsivi	F42 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 1	Sindromi da disadattamento e reazioni a gravi stress	F43.1; F43.2; F43.3; F43.8 <i>con criterio di gravità</i> . Certificazione da rivalutare dopo un anno, data la transitorietà della patologia
ASSE 1	Disturbi di personalità	Da F60 a F62 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 1	Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico	Da F84 a F89
ASSE 1	Sindromi ipercinetiche e disturbi della condotta	Da F90 a F92 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 1	Sindrome da tic combinati motori e vocali multipli (Tourette)	F95.2
ASSE 2	Disturbi del linguaggio	F80.1; F80.2; F80.3 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 2	Disturbi misti delle capacità scolastiche	F81.3 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 2	Disturbo specifico della funzione motoria	F82 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 2	Disturbo evolutivo specifico misto	F83 <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 3	Ritardo Mentale	Da F70 a F79
ASSE 4	Deficit sensoriale e visivo	H54 – H90 deficit visivo totale o parziale (si intende un visus < 1/10 con correzione) – deficit uditivo totale o parziale (bilaterale, > 70 db) - <i>con criterio di gravità</i>
ASSE 4	Tutte le Patologie codificate	Tutte le patologie sono certificabili se associate a problematiche relative all'autonomia personale, al ritardo mentale o altro, in relazione al grado di importanza

#### N.B.

• Nel territorio di competenze dell'Azienda U.S.L. di Bologna, per quanto riguarda le patologie che esulano da quelle di competenza neuropsichiatrica, siano esse transitorie o croniche (quali ad esempio: diabete, patologie endocrine, cardiopatie, neoplasie, mucoviscidosi), fa fede quanto precisato nella proposta di protocollo "Sviluppo programmi regionali di integrazione tra le aree delle cure primarie (PLS – PdC) e le aree della Salute Mentale (NPIA)" - per la parte relativa alla collaborazione con le scuole – che viene allegata al presente Accordo di programma.

• Le situazioni, già certificate con i codici diagnostici non più previsti, verranno rivalutate come di norma nel passaggio da un grado scolastico all'altro. Tale rivalutazione dovrà essere fatta in collaborazione tra gli specialisti e la famiglia.



Logo Regionale  
Azienda USL di ...

**DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)**

Ai sensi dell' art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104  
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  
diritti delle persone handicappate"

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Anno Scolastico \_\_\_\_\_

AREA MOTORIA

AREA SENSORIALE

AREA COGNITIVA

AREA APPRENDIMENTI:  
LETTURA / SCRITTURA / CALCOLO

AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA

AREA AFFETTIVO - RELAZIONALE

AREA AUTONOMIA PERSONALE

AREA AUTONOMIA SOCIALE

**GRADO DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLE AREE**

	LIEVE	MEDIO	GRAVE
<b>MOTORIA</b>			
<b>SENSORIALE</b>			
<b>COGNITIVA</b>			
<b>APPRENDIMENTI</b>			
<b>LINGUISTICO/COMUNICATIVA</b>			
<b>AFFETTIVO/RELAZIONALE</b>			
<b>AUTONOMIA PERSONALE</b>			
<b>AUTONOMIA SOCIALE</b>			

Operatori \_\_\_\_\_

Referenti \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**MODELLO**  
**PROFILO DINAMICO FUNZIONALE**  
**(P.D.F.)**

**Note per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale**

Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dai componenti del Gruppo Operativo (G.O.) sulla base della Diagnosi Funzionale, delle informazioni e osservazioni raccolte dalla famiglia (Strumento per la redazione Modello A) e delle osservazioni e annotazioni del personale docente (Strumenti per la redazione Modello B).

Docenti, operatori sanitari e genitori avranno cura di redigere gli appositi documenti (qui di seguito denominati “Strumenti per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale”) entro il mese di giugno, quali documenti preliminari utile per consentire la stesura definitiva del P.D.F. da parte dei componenti del Gruppo Operativo.

Il Gruppo Operativo, sulla base delle osservazioni e delle indicazioni raccolte attraverso tali strumenti, avrà il compito di operare una sintesi che indichi quali sono le abilità, le potenzialità e le difficoltà del bambino/alunno disabile, selezionando l’area o le aree che si possono potenziare e sviluppare. L’attività di osservazione è *continuativa* per tutto il percorso scolastico e concorre o alla prima compilazione o all’aggiornamento del P.D.F. di norma al termine di ogni anno scolastico e obbligatoriamente al termine di ogni grado di studio e/o passaggio ad altra scuola.

Gli aggiornamenti vanno effettuati, inoltre, ogni qualvolta vi siano cambiamenti e/o modificazioni nelle varie aree che richiedano la discussione degli aspetti di sviluppo potenziale e vanno apportati in forma di allegati al P.D.F. iniziale, al fine di consentire la chiara individuazione dell’evoluzione del profilo del bambino/alunno.

**PROFILO DINAMICO FUNZIONALE**

ISTITUZIONE SCOLASTICA _____
SEDE FREQUENTATA _____
DATA COMPILAZIONE _____
DATE REVISIONI ED AGGIORNAMENTI _____
_____
COGNOME _____ NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____
DATA NASCITA _____
RESIDENZA _____
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____

Anno scolastico	Classe frequentata (prima, seconda, ecc)	Numero di ore di frequenza scolastica	Tipo di organizzazione della scuola (orario settimanale della classe)

Riferimenti alla CERTIFICAZIONE secondo l’art. 3 della legge 104/92:

Data di emissione \_\_\_\_\_ Data di rinnovo o modifica \_\_\_\_\_

Referente A.S.L. \_\_\_\_\_

Diagnosi clinica (codice diagnostico ICD10 e diagnosi per esteso)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

INFORMAZIONI SU INTERVENTI DIDATTICI E RIABILITATIVI

- Intervento insegnante di sostegno ore settimanali \_\_\_\_\_
- Supporti assistenziali ore settimanali \_\_\_\_\_
- Altri interventi \_\_\_\_\_
- Attività terapeutiche riabilitative
  - Ambito scolastico
  - Ambito extra scolastico
- Con trasporto

INFORMAZIONI SULL'INVALIDITA' CIVILE

(Da compilarsi al compimento del sedicesimo anno di età e in vista dell'inserimento lavorativo mirato Legge 68/1999)

- E' stato sottoposto a visita di accertamento dell'invalidità civile?      Sì     No
- Ha presentato la domanda?      Sì     No
- Ha le pratiche in corso?      Sì     No
- Percepisce l'indennità di accompagnamento?      Sì     No

**Strumento per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale**

**Modello A**

**Compilato a cura dei genitori o di chi detiene la potestà genitoriale e la tutela**

Istituto: ..... Anno scolastico: .....

Alunno/a (iniziali): ..... Classe: .....

**INFORMAZIONI SULLE ABITUDINI DELL'ALUNNO/A IN AMBITO FAMILIARE**

1) In quale ambiti l'alunno/a è autonomo/a nelle attività della vita quotidiana ?

	<b>Sì</b>	<b>Parzialmente</b>	<b>No</b>
- Alimentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cura della persona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Spostamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2) In che modo ha bisogno di essere aiutato/a ?

- per l'Alimentazione

.....

- per la Cura della persona

.....

- per gli Spostamenti

.....

- altro

.....

.....

3) Esegue i compiti scolastici a casa?

- Sì       Con difficoltà       No

Se ha difficoltà, ha la possibilità di essere aiutato/a ?

	Sì	Qualche volta	No
Da un familiare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dai compagni di scuola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Da una persona di fiducia della famiglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare):.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4) Come trascorre il tempo libero a casa ?

	Sì	Qualche volta	No
Guarda la TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gioca da solo/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gioca con altri bambini/ragazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coltiva degli hobbies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuta nel ménage familiare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legge libri/fumetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(specificare):.....

5) Quali sono i suoi interessi prevalenti ?

.....

.....

6) Nel tempo extra scolastico esce di casa ?

Sì  No

Se Sì precisare:

Autonomamente	<input type="checkbox"/>
In compagnia di adulti	<input type="checkbox"/>
In compagnia di coetanei	<input type="checkbox"/>
Solo se accompagnato/a	<input type="checkbox"/>

Se NO, precisare perchè

.....

.....

7) Frequenta:

Coetanei	<input type="checkbox"/>
Compagni di scuola	<input type="checkbox"/>
Familiari	<input type="checkbox"/>
Amici di famiglia	<input type="checkbox"/>
Gruppi organizzati	<input type="checkbox"/>

Nel caso frequenti gruppi organizzati precisare:

Centri ricreativi	<input type="checkbox"/>	.....
Scouts o parrocchia	<input type="checkbox"/>	.....
Gruppi sportivi	<input type="checkbox"/>	(specificare lo sport: .....)
Altro	<input type="checkbox"/>	(specificare: .....)

8) Sa organizzare autonomamente attività nel suo tempo libero?

Sì  A volte  No

se Sì, solitamente cosa?

.....

.....

9) Propone attività?

Sì  A volte  No

se Sì, specificare quali

.....

.....

10) Esprime desideri/aspirazioni particolari? Quali?

.....  
 .....

11) Note ed osservazioni

.....  
 .....  
 .....

Nome e cognome del/i familiare/i che ha compilato il Modulo

.....  
 .....

Data di compilazione....., ..... / ..... / .....

**Strumento per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale**

**Modello B  
 Compilato a cura dei docenti**

L'osservazione del bambino/alunno disabile, volta a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del documento, concorre alla definizione delle seguenti aree funzionali che descrivono le difficoltà, le abilità e le potenzialità di sviluppo dell'allievo.

Di seguito si riportano le aree funzionali, per le quali vanno descritti:

1. le abilità dell'allievo/a **in riferimento alle singole specificazioni dell'area** secondo quanto emerge dalle osservazioni raccolte con l'utilizzo degli Strumenti per la redazione del P.D.F. o in sede di Gruppo Operativo;
2. il **successivo potenziale sviluppo** che il bambino/alunno mostra di potere raggiungere **a breve termine**, anche se in modo non completamente autonomo o generalizzato;
3. gli **accorgimenti** particolari da tenere, secondo indicazione medica, in presenza di specifiche patologie (epilessia, emofilia, gracilità ossea ecc.).

**1. AREA MOTORIA**

Orientamento spaziale, coordinazione motoria, manualità e motricità fine, coordinazione oculo-manuale, equilibrio e postura.

**2. AREA SENSORIALE**

Funzionalità visiva, uditiva e tattile: grado di deficit e capacità residue, funzioni di supporto, uso di ausili, strategie compensative individuali.

**3. AREA COGNITIVA**

Profilo cognitivo: capacità di attenzione, memorizzazione, organizzazione spazio-temporale, associazione, analisi, sintesi, astrazione, elaborazione di informazioni e mappe concettuali, capacità di utilizzo di conoscenze acquisite in precedenza, di fare richieste, di dare conferme, di chiedere chiarimenti.

**4. AREA APPRENDIMENTI (LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO)**

Gioco (organizzazione del gioco manipolativo, imitativo, simbolico), grafismo (scarabocchio non significativo, disegno rappresentativo, disegno narrativo, disegno descrittivo), lettura e scrittura (di sillabe, di parole, di frasi, con presenza di errori di varia tipologia; scrittura copiata, dettata, spontanea), calcolo (contare, corrispondenza quantità numero, quattro operazioni), comprensione e interpretazione di messaggi espressi con linguaggi anche diversi da quelli codificati, comprensione e interpretazioni di problemi.

**5. AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA**

Comprensione del linguaggio orale (parole, frasi, periodi, racconti di varie complessità in diversi contesti) e del testo scritto. Produzione verbale rispetto allo sviluppo fonologico, al patrimonio lessicale, alla struttura sintattica e narrativa. Comunicazione: uso del linguaggio verbale in diverse situazioni, uso di linguaggi alternativi e/o integrativi, capacità espressive non verbali, descrizione dei contenuti prevalenti.

**6. AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE**

Autostima e consapevolezza di sé, rapporto con gli adulti e con i pari, tolleranza alle frustrazioni, capacità di cooperare e di assumere iniziative, motivazione ad apprendere e ad entrare in relazione con gli altri.

**7. AREA AUTONOMIA PERSONALE**

Alimentazione, igiene e cura personale, controllo sfinteri, strumenti e ausili.

**8. AREA AUTONOMIA SOCIALE**

Spostamenti finalizzati all'interno e all'esterno di ambienti noti, capacità d'uso funzionale di strumenti di autonomia sociale (telefono, denaro, mezzi di trasporto pubblico), autonomia familiare e scolastica, nei rapporti con le altre persone, nel gruppo con i compagni e con gli adulti, nello spazio e nel tempo.

Nome e cognome del/i docente/i che ha compilato il Modulo

.....

.....

Luogo e data di compilazione....., ..... / ..... / .....

**PROFILO DINAMICO FUNZIONALE  
SINTESI A CURA DEL GRUPPO OPERATIVO**

**CAPACITA' POSSEDUTE**

**DIFFICOLTA'**

**INTERESSI E POSSIBILITA' DI SVILUPPO**

FIRMA DELLE PERSONE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE E CHE NE CURANO L'AGGIORNAMENTO

NOME E COGNOME	QUALIFICA	DATA	FIRMA

**MODELLO**

**PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

ISTITUZIONE SCOLASTICA \_\_\_\_\_  
 SEDE FREQUENTATA \_\_\_\_\_  
 ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_  
 CLASSE FREQUENTATA \_\_\_\_\_  
 COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_  
 LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ DATA NASCITA \_\_\_\_\_  
 RESIDENZA \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO (se diverso dalla residenza) \_\_\_\_\_

**1. Caratteristiche della classe**

Sezione \_\_\_\_\_ Numero di ore settimanali di lezione \_\_\_\_\_

Organizzazione dell'orario giornaliero con indicazione delle pause  
 \_\_\_\_\_

Numero di alunni frequentanti \_\_\_\_\_ di cui disabili \_\_\_\_\_

Caratteristiche della classe in relazione all'accoglienza del bambino/alunno disabile:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla classe**

- Docente specializzato per il sostegno n. ore settimanali \_\_\_\_\_
- Operatori sociali e/o tecnici dell'Ente Locale n. ore settimanali \_\_\_\_\_
- Altre figure mediatrici (tutor amicale ecc.) n. ore settimanali \_\_\_\_\_

**2. Il bambino/alunno utilizza (descrivere se utilizza trasporti speciali con o senza accompagnatore; particolari strumenti e/o ausili sia per gli apprendimenti che per le autonomie, ecc.)**

La mensa saltuariamente	SI	NO
La mensa tutti i giorni	SI	NO
Somministrazione di farmaci	SI	NO
Il trasporto speciale	SI	NO
Il trasporto speciale con accompagnatore	SI	NO
L'ascensore	SI	NO
Il bagno attrezzato	SI	NO
La carrozzella	SI	NO
Il banco speciale	SI	NO
Il calcolatore	SI	NO
Il calcolatore con ausili particolari	SI	NO
L'ambiente di riposo	SI	NO
Strumenti e ausili particolari	SI	NO
Somministrazione farmaci	SI	NO
Altro	SI	NO

**3. Frequenza settimanale del bambino/alunno**

Orario scolastico completo SI  No   
 Orario scolastico ridotto SI  No

Se l'orario scolastico è ridotto spiegare le motivazioni e/o le attività svolte fuori dalla scuola in orario scolastico \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**4. Modalità organizzative delle attività programmate all'interno della scuola ed orario settimanale con indicazione delle discipline**

Nella tabella che segue indicare nella colonna di sinistra per ciascun giorno della settimana, le modalità di integrazione e le aree disciplinari o settori di attività: **CL** = classe intera; **G** = lavoro di gruppo interno alla classe; **L-CL** = attività di laboratorio con la classe; **LG** = attività di laboratorio anche con alunni di altre classi; **AI** = attività individualizzata in rapporto uno a uno con l'insegnante di sostegno, fuori della classe; **A-PG** = attività per piccoli gruppi condotte dal docente di sostegno fuori dalla classe; **R** = riposo; **RIAB** = riabilitazione o cura. Indicare nella colonna di destra per ciascun giorno della settimana se le attività programmate prevedono la presenza di: **DD** = Docenti disciplinari, **DS** = Docente specializzato per il sostegno; **ASS** = personale educativo assistenziale; **MED** = altro personale mediatore (volontario, tutor, ...)

Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

Note: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**5. Particolari attività programmate per la classe che coinvolgono i bambini/alunni disabili**

- Attività di recupero, consolidamento e potenziamento  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- Attività di laboratorio, di classi aperte, per gruppi  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- Visite didattiche e gite scolastiche  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- Altro  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_







2) QUADRO N°2 - NECESSITA' COMPLESSIVE DI PERSONA LE

Posti /cattedre di sostegno	n° posti e/o ore di sostegno	posti	ore

1) di cui posti/cattedre:

psicofisici	n° posti e/o ore	posti	ore
non vedenti	n° posti e/o ore		
non udenti	n° posti e/o ore		
<b>totale</b>		0	0

2) di cui all'area (solo per gli Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado)

umanistica (area AD02)	n° posti e/o ore	posti	ore
scientifica (area AD01)	n° posti e/o ore		
tecnica (area AD03)	n° posti e/o ore		
psicomotoria (area AD04)	n° posti e/o ore		
<b>totale</b>		0	0

PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Assistente durante l'orario scolastico (art.28, legge 118/71)	n°	ore
Educatore	n°	
Operatore specializzato (mediatore della lingua dei segni, ecc.)	n°	
Tecnico di riabilitazione	n°	
Tutor amicale		
Altro		
<b>totale</b>		0

, in data ...../...../.....

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (situazione riassuntiva)

VERIFICA SULLE RISORSE UTILIZZATE NELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO (a.s. ....)

- A) n° **alunni** disabili frequentanti \_\_\_\_\_
- B) **Insegnanti** di sostegno assegnati: n° \_\_\_\_\_ per totale n° ore: \_\_\_\_\_ Copertura oraria media per alunno \_\_\_\_\_
- C) Personale **educativo/assistenziale** assegnato: n° incarichi \_\_\_\_\_ per totale n° ore: \_\_\_\_\_
- D) **Relazione** .....

RELAZIONE SULLE RICHIESTE DI RISORSE PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO (a.s. ....)

.....

Si allegano n° \_\_\_\_\_ progetti didattico/educativi

....., in data ...../...../.....

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A

## DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

### PREMESSA

Come da quanto definito nella “Consensus Conference” del 26 gennaio 2007, il Disturbo evolutivo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) comprende i disturbi delle abilità scolastiche e in particolare Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia. Tali disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali e nell’ambito di un percorso scolastico nella norma.

La principale caratteristica della classificazione nosografica è quindi quella della “specificità” che definisce il dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

La diagnosi è basata sul criterio della discrepanza tra il livello intellettivo che deve collocarsi entro la prima deviazione standard inferiore (uguale o superiore a 85) e la compromissione delle abilità specifiche (< 2° deviazione standard inferiore). Il disturbo specifico deve avere le caratteristiche di persistenza nel tempo, per cui la diagnosi viene effettuata convenzionalmente al termine della seconda classe della scuola primaria, quando si ritiene concluso il periodo di acquisizione delle strumentalità di lettura, scrittura e calcolo. Questo non significa che non si possano individuare elementi di rischio per lo sviluppo di un disturbo specifico di apprendimento fin dalla prima classe della scuola primaria.

Nell’ambito della classificazione ICD 10 i D.S.A. rientrano nei punti:

F 81.0 disturbo specifico della lettura

F 81.1 disturbo specifico della computazione

F 81.2 disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F 81.3 disturbi misti delle capacità scolastiche (ove siano presenti più di uno dei disturbi specifici sopra indicati)

Si definiscono inoltre:

- a) il carattere evolutivo di questi disturbi
- b) la diversa espressività del disturbo nelle diverse fasi evolutive
- c) la quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilità)
- d) il carattere neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i D.S.A.
- e) l’impatto significativo e negativo che il disturbo specifico comporta per l’adattamento scolastico e per le attività della vita quotidiana.

Per quanto riguarda i D.S.A., i soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo concordano

1. di riconoscere l’impatto che la presenza di un D.S.A. ha sulla vita dei bambini/alunni e delle loro famiglie, segnalando altresì che spesso da un D.S.A. possono derivare difficoltà psicologiche anche rilevanti che richiedono appropriati interventi di supporto;

2. di riconoscere pertanto l’importanza del problema sottolineando le difficoltà che questi bambini/alunni incontrano nel percorso scolastico e le conseguenti criticità che gli insegnanti devono affrontare nello svolgimento delle attività didattiche;

3. che il problema di apprendimento debba essere valutato da una équipe multiprofessionale specialistica delle Aziende UU.SS.LL., o da uno specialista privato, che redigano una diagnosi indicante gli ambiti di intervento, le aree particolarmente positive che rappresentano per il bambini/allievi importanti risorse e le difficoltà;

4. che tale diagnosi, redatta tramite una segnalazione scritta secondo il modello allegato, del disturbo rappresenti punto di riferimento per la programmazione di attività didattiche e di collaborazione tra operatori sanitari e docenti; detta segnalazione viene consegnata alla famiglia che la inoltra alla scuola e viene rinnovata ad ogni passaggio scolastico; la segnalazione del D.S.A. deve prevedere la disponibilità da parte degli specialisti e dei docenti a ricercare, in accordo con la famiglia del bambino/alunno, momenti di incontro che verranno concordati per la verifica e conformemente al percorso personalizzato predisposto dai docenti;

5. che per i bambini/alunni con D.S.A. le Istituzioni educative e scolastiche, a partire dal profilo redatto dagli specialisti, attuino le norme vigenti<sup>1</sup> predisponendo un percorso didattico specifico con l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, ed in particolare che nel momento in cui eventualmente viene sospesa la certificazione, sia offerto agli alunni un percorso didattico in accordo con le famiglie e l’Azienda UU.SS.LL.;

6. di mantenere le attuali certificazioni al fine di garantire alla scuola e alle famiglie un graduale passaggio dalla certificazione alla segnalazione. Come di norma, le attuali certificazioni verranno rivalutate nel passaggio da un grado scolastico all’altro ed eventualmente trasformate in segnalazioni con le caratteristiche sopra descritte;

7. che sia necessario promuovere e sostenere dentro e fuori la scuola percorsi di prevenzione e tutela per bambini/alunni con D.S.A. in particolare attraverso momenti di formazione dei docenti e degli operatori/educatori, e attraverso l’attivazione di screening nei primi due anni della scuola primaria, attivando successive azioni di recupero all’interno della scuola;

8. che, a questo proposito, le Istituzioni firmatarie, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e risorse, sostengano per tutti i gradi scolastici momenti di formazione rivolti a docenti/operatori/educatori per l’individuazione di specifiche strategie didattiche da attivare nelle classi; i percorsi formativi verranno organizzati in collaborazione tra le Istituzioni che partecipano all’Accordo Provinciale;

<sup>1</sup> Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 4099/A/4 del 5/10/04 “Iniziativa relative alla dislessia”;

Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 26/A 4° del 5/1/05 “Iniziativa relative alla dislessia” ;

Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 1787 del 1/3/05 “Esami di Stato 2004-05 – Alunni affetti da dislessia”;

Nota Ministero Pubblica Istruzione n. 4674 del 10/05/2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”.

9. che le Aziende UU.SS.LL., attraverso consulenze e collaborando a momenti di formazione specifica, si impegnino ad offrire alla scuola primaria strumenti teorici e pratici che permettano di gestire in autonomia gli screening di cui sopra, consentendo di definire, successivamente, le azioni di recupero da attuare;

9bis che sia necessario dare la massima diffusione a tutte le iniziative promosse sul territorio provinciale a sostegno dei bambini e alunni affetti da D.S.A. e che a tal fine ogni Istituzione proponente e aderente si impegna ad informare i soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo;

10 che il Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive, che pure afferisce al Servizio di N.P.I.A., possa costituire un punto di riferimento sul territorio provinciale per:

- attività di consulenza e di formazione degli operatori delle UU.OO. N.P.I.A.;
- programmazione e effettuazione, in collaborazione con il Servizio territoriale N.P.I.A., di interventi di screening rispetto ai quali è già in atto il rapporto con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna per la loro messa a punto;
- consulenze per quanto riguarda ausili, strumenti e risorse per il recupero scolastico e le metodologie di intervento, anche in collaborazione con il Centro Ausili Tecnologici;
- collaborazione per la programmazione di percorsi formativi per docenti ed educatori;
- coordinamento di un Centro Risorse di raccolta e documentazione delle esperienze del territorio.

**MODELLO**  
**SEGNALAZIONE**  
**DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO \_\_\_\_\_

FREQUENTANTE LA CLASSE \_\_\_\_\_

DELLA SCUOLA \_\_\_\_\_

DIAGNOSI E RELATIVI CODICI ICD 10

--



## Protocollo

### “Sviluppo programmi regionali di integrazione tra le aree delle cure primarie (PLS<sup>1</sup> – PdC<sup>2</sup>) e le aree della Salute Mentale (NPIA<sup>3</sup>)”

Circa la collaborazione con la Scuola si conferma che rispetto alle certificazioni per le situazioni di handicap, a cura della N.P.I.A., tale atto medico-legale comporta la stesura di un profilo funzionale che comprenda le aree motoria, linguistica, cognitiva, sensoriale, affettivo-relazionale e dell'autonomia; l'Ufficio Scolastico Provinciale assegna le risorse in termini di personale docente ed il Comune in termini di personale educativo. Si fa rilevare che il PdC potrebbe contribuire con un parere tecnico per i pazienti con ridotta autonomia o per le situazioni di disadattamento. Il gruppo propone che per i pazienti con patologia organica/sistemica (ad es.: diabete, cardiopatia, patologia endocrina ecc.) il PdC mantenga la titolarità del caso nei confronti della Scuola, al fine di predisporre la certificazione relativa, utile ad assicurare l'erogazione di risorse e presidi assistenziali, per coordinare gli interventi sanitari, in collegamento con i diversi specialisti (PLS ed eventuali reparti ospedalieri/ambulatori specifici di riferimento) e per le opportune informazioni e consulenze al personale scolastico; propone inoltre che in tali casi coinvolga la N.P.I.A. in forma di consulenza (quando rilevi la necessità di accertare compromissioni secondarie sul piano dello sviluppo neuropsichico che si riflettano sulla relazione e/o sull'apprendimento, di pertinenza della N.P.I.A.). Al termine della consulenza gli specialisti (PdC, PLS ed operatori della N.P.I.A.) concorderanno, in base al bisogno rilevato per ciascun caso, con quali modalità si coordineranno per gli interventi necessari presso la Scuola, mantenendo il PdC la referenza del progetto per gli aspetti su indicati, integrata dalla N.P.I.A. per gli aspetti relativi allo sviluppo neuropsichico e le eventuali richieste di personale docente nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

---

<sup>1</sup> Pediatri di Libera Scelta.

<sup>2</sup> Pediatria di Comunità.

64 <sup>3</sup> Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.